

Roma, 9/12/2019

GESTIONE DIRETTA DEI PAGAMENTI DEL DEBITORE PREVISTI NEL PIANO O NELL'ACCORDO OMOLOGATI

La Legge, così come il Regolamento, eccezion fatta per i casi di Liquidazione, non prevedono che l'Organismo si sostituisca al debitore per i pagamenti previsti nei piani o negli accordi omologati.

Salvo che il Giudice non lo disponga espressamente in sede di omologa, ai nostri organismi è fatto solo obbligo di vigilanza dell'adempimento e di specifiche comunicazioni ai creditori (es. art. 13 c.2 e c. 4 ter).

Pertanto, l'accensione da parte dell'Organismo di conti correnti dedicati per far confluire le somme dei debitori da destinare al pagamento dei creditori, non è un obbligo ma è una facoltà;

facoltà che, però, se da un lato si tramuta in un monitoraggio diretto a garanzia dell'adempimento, dall'altro comporta, però, una ulteriore attività della procedura e servizio al debitore ed un onere amministrativo non di poco conto specie quando gli OCC gestiscono numerosi procedimenti (ad es. di durata non inferiori a 5 anni) e non sempre le segreterie amministrative sono adeguatamente organizzate.

Fra l'altro istituendo un c/c dedicato per ogni procedura, vi sarebbe una duplicazione di operatività, laddove il debitore deve prima provvedere al versamento nel conto dedicato e poi l'OCC eseguire i pagamenti frazionati ai debitori.

Si osservi che la provvista effettuata in ritardo nei confronti dell'OCC, comporterebbe il conseguente ritardo nei pagamenti frazionati ai vari creditori; conseguentemente, quest'ultimi, addosserebbero il ritardo all'OCC e non al debitore.

Alcuni Organismi potrebbero imporre al debitore di provvedere alla delegazione volontaria periodica del pagamento mensile di parte dello stipendio o della pensione in loro favore, in modo acquisire puntualmente la provvista necessaria per il riversamento ai creditori.

Ma se ciò può essere più agevole per i debitori titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, più complesso risulterebbe applicare tale "delega" ad un imprenditore minore che si sostenti con i redditi della propria impresa; occorrerebbe in questo caso che il soggetto dia la disposizione di un RID periodico in favore dell'OCC, che sappiamo bene, però, potrebbe non essere sempre evaso per carenza di fondi.

In conclusione occorre riflettere bene sui reali benefici conseguenti alla gestione (volontaria) dei pagamenti dei piani/accordi tramite l'OCC.

I pagamenti previsti dal piano o dall'accordo, sono autonomamente eseguiti alle scadenze dai debitori che hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente copia dei versamenti effettuati alla segreteria dell'OCC.

Il debitore verrà adeguatamente avvertito che la reiterata mancanza produrrà la comunicazione da parte dell'OCC (o anche autonomamente di uno o più creditori) al Tribunale della risoluzione del piano o dell'accordo.

artt. 14 e 15, commi 2 e 3, Legge 3/12

...

Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo- dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

*3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, **entro sei mesi dalla scoperta** e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo*

Diversamente dalla Legge 3/12 ove non esiste un preciso termine per l'attività di monitoraggio del piano o dell'accordo omologati, l'art 71 del nuovo Codice della Crisi, invece, così dispone:

L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

Da quanto sopra rappresentato, non si ritiene proficuo, salvo diverse disposizioni normative che potrebbero intervenire anche in relazione alle novità del CCI, che l'OCC proceda all'apertura dei conti correnti per ogni debitore per il pagamento dei piani e degli accordi omologati.

Né sarebbe consigliabile provvedere alla gestione di conti appositamente accesi dal debitore per la procedura, ma nei quali per la movimentazione delle operazioni sia conferita delega o procura al Gestore o al Referente.

Divulgare su tutto il territorio nazionale tali modalità di gestione dei conti corrente dei debitori da parte degli OCC o anche acconsentire alle (eventuali) disposizioni dei Giudici di operare in tal senso pur in mancanza di un dettato normativo, potrebbe mettere a rischio i piccoli Organismi che non hanno la possibilità, in termini di forza lavoro e risorse, di poter gestire una simile operatività amministrativa.

fine